



Provincia
di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in attuazione della L. 56/2014 e dello Statuto provinciale, disciplina il funzionamento, i lavori e l'attività dell'Assemblea dei Sindaci.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte della provincia di Pesaro e Urbino.

2. In caso di impossibilità o impedimento, ciascun Sindaco può essere rappresentato dal Vice Sindaco, da un Assessore o Consigliere appositamente delegati.

ART. 3 - FUNZIONI

1. All'Assemblea dei Sindaci competono le seguenti funzioni:

- a) adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio provinciale ed ogni sua successiva modificazione;
- b) approva il Regolamento che disciplina il proprio funzionamento;
- c) costituisce le aree omogenee su proposta del Consiglio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. n. 19/2015;
- d) esprime il parere, obbligatorio ma non vincolante, sullo schema di bilancio previsionale adottato dal Consiglio;
- e) esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sul Regolamento che disciplina il funzionamento delle aree omogenee, così come proposto dal Consiglio.

2. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo Statuto e contribuisce a definire gli indirizzi relativi alle politiche di sviluppo e di crescita del territorio provinciale. I pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti, salvo nei casi in cui non sia espressamente previsto. Il parere obbligatorio si intende acquisito in caso di mancata espressione dello stesso entro 10 giorni dalla data della prima convocazione.

ART. 4 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Provincia ed è convocata dallo stesso con invito scritto da far pervenire mediante Posta Elettronica Certificata al rispettivo Comune almeno cinque giorni solari inclusi i festivi, esclusa la data di convocazione, prima di quello fissato per l'adunanza.

2. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro un termine non superiore a venti giorni, quando ne facciano richiesta scritta, corredata dall'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un quinto dei Sindaci.

3. In caso di impedimento o di assenza del Presidente della Provincia, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente dell'assemblea, se nominato, o dal Sindaco più anziano per età.

4. Il Presidente definisce l'ordine del giorno dell'Assemblea e ne disciplina i lavori, rappresenta le decisioni dell'Assemblea nei confronti dei terzi e riveste le funzioni di coordinatore tra l'Assemblea

dei Sindaci ed il Consiglio provinciale.

5. La seduta è validamente costituita quando sono presenti almeno 1/3 (un terzo) dei Sindaci o loro delegati dei Comuni, che rappresentino la maggioranza della popolazione totale residente nella provincia (50% più uno).

6. Qualora non sia raggiunto il quorum di cui al precedente comma, la seduta si svolge in seconda convocazione, non prima che sia decorsa almeno un'ora dalla prima, ed è necessaria la presenza di almeno 1/5 (un quinto) dei Comuni che rappresentino il 30% della popolazione residente nella Provincia. La seduta in seconda convocazione può essere indicata, nel rispetto di quanto previsto al periodo precedente, nella comunicazione di prima convocazione

7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

I membri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le delibere che approvano o respingono lo Statuto ovvero modifiche statutarie devono essere adottate con i voti che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza (50% più uno) della popolazione complessivamente residente nella provincia.

8. L'Assemblea dei Sindaci adotta il proprio regolamento.

9. Per la determinazione del numero degli abitanti residenti nei Comuni, si fa riferimento all'ultimo censimento ISTAT ai sensi dell'articolo 37 del dlgs 267/2000.

ART. 5 – RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

1. L'Assemblea si riunisce presso la sede istituzionale dell'Ente in sede diversa, nell'ambito del territorio provinciale o in **Videoconferenza**.

2. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario generale dell'Ente o, in sua assenza, il vice Segretario generale, con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

ART. 6 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

1. Le convocazioni dell'Assemblea sono comunicate ai Consiglieri provinciali, al fine di consentire la loro partecipazione alle riunioni.

2. Su invito del Presidente possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i Sindaci di Comuni contermini di altra Provincia o di altra Regione per l'esame di argomenti di interesse comune nonché Parlamentari, rappresentanti della Regione, delle altre Province e delle forze sociali, economiche e sindacali per la trattazione di specifiche tematiche, nonché Dirigenti e funzionari dell'Ente perché esprimano le loro valutazioni su argomenti che rientrano nella loro conoscenza professionale.

ART. 7 – SEGRETERIA E SUPPORTI FUNZIONALI

1. L'attività di segreteria amministrativa e organizzativa dell'Assemblea dei Sindaci è coordinata dal Segretario Generale della Provincia, che si avvale del personale del Servizio Affari Generali.

2. Gli atti dell'Assemblea sono firmati da colui che ha svolto le funzioni di Presidente della seduta e dal Segretario Generale.

3. I verbali delle sedute sono pubblicati sul sito della Provincia.

ART. 8 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile, al regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data indicata nella delibera di approvazione.